

ASTRO: "ILLEGITTIME LE SANZIONI IRROGATE PER UN INESISTENTE DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO PRESSO ESERCIZI REGOLARMENTE AUTORIZZATI"


(JAMMA – 29/06/2020)

"Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, lett. l) del DPCM 11 giugno 2020 e degli articoli 1 e 2 della Determina direttoriale 180229, del 12 giugno 2020 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, laddove le Regioni o le Province autonome abbiano già autorizzato la ripresa delle attività delle sale giochi, delle sale VLT e delle sale scommesse, è al pari consentita la ripresa delle attività di gioco mediante apparecchi AWP installati presso gli esercizi (tipo bar, ristoranti, tabaccherie, ecc.), aventi attività prevalente diversa dal gioco.

Tale precisazione si rende necessaria alla luce delle numerose segnalazioni che ci stanno giungendo da parte di gestori, nostri associati, secondo cui agenti delle forze dell'ordine si stanno recando presso alcuni bar, ove sono collocati apparecchi AWP, diffidando verbalmente i titolari degli esercizi a spegnere gli apparecchi, rinviando ad un successivo sopralluogo l'eventuale irrogazione di sanzioni in caso di mancata ottemperanza". Così in una nota AsTro. "Le suddette diffide si fonderebbero sull'asserita persistenza del divieto di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS (AWP) negli esercizi aventi attività prevalente diversa dal gioco (come, appunto, bar, ristoranti, ecc.), conseguente alla normativa legata a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

E' quindi dovere della nostra associazione ribadire che, alla luce dei riferimenti normativi sopra evidenziati, tale asserito divieto e le segnalate diffide non hanno alcun fondamento giuridico, come non lo avrebbero le eventuali conseguenti sanzioni.

Pertanto, ove in tali esercizi pubblici siano rispettate le norme ed i protocolli previsti per il contenimento del contagio (anche in relazione all'utilizzo degli apparecchi da gioco) e le eventuali norme comunali e/o regionali che prevedono limiti orari per il funzionamento degli



apparecchi da gioco, oltre, ovviamente, a tutte le prescrizioni generali che disciplinano l'attività di gioco, sono da considerarsi illegittime le sanzioni irrogate per un inesistente divieto di utilizzo degli apparecchi da gioco, presso esercizi regolarmente autorizzati allo svolgimento di tale attività.


L'associazione mette quindi a disposizione il proprio ufficio legale per fornire assistenza ai propri iscritti che dovessero trovarsi ad affrontare tale problematica" conclude AsTro.

RIAPERTURA SALE BINGO E SALE SLOT: LAZIO ULTIMA REGIONE A RIPARTIRE. ECCO LE LINEE GUIDA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO (AGIMEG – 29/06/2020)

Mercoledì 1° luglio prossimo il Lazio riaprirà le porte di bingo e sale slot, a poco meno di due settimane dalla ripartenza anticipata per le sale scommesse, che hanno potuto sfruttare il 'traino' della ripartenza del campionato. La regione sarà così l'ultima in ordine di tempo a far ripartire il settore del gioco, dopo quasi 4 mesi di lockdown (scattato lo scorso 8 marzo). Con il venir meno dell'emergenza epidemiologica, da metà giugno in Italia si è rimessa in moto un'industria che garantisce ogni anno 10 miliardi di euro di entrate erariali. Nella settimana compresa tra il 15 e il 19 giugno, tutte le regioni italiane sono ripartite, ad eccezione appunto del Lazio, che ha dato il solo via libera alla raccolta delle scommesse (il 20 giugno), in attesa della riapertura di sale bingo e slot dal 1° luglio. Già definite le linee guida specifiche: tra le indicazioni quella della sanificazione degli apparecchi, che dovranno essere distanziati di almeno un metro, ad ogni cambio cliente e il registro delle presenze.

Nello specifico, nelle sale Bingo dovrà essere rilevata la temperatura corporea ai clienti, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°C; si dovrà provvedere ad una pulizia e disinfezione costante delle postazioni ove si gioca e delle aree comuni e comunque ad ogni cambio cliente; deve essere mantenuto un registro delle presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy; eliminare cataloghi, riviste e più in generale materiale informativo, potenzialmente utilizzabili da più clienti, onde evitarne l'uso promiscuo; è necessario contingentare l'accesso agli spazi comuni, per il mantenimento del distanziamento interpersonale tra i clienti, mediante opportuna segnaletica a terra e/o comunque strumenti adeguati a tale finalità; possono essere utilizzati divisori in plexiglass tra le sedute.

Per le sale slot e sale giochi, dovrà essere rilevata la temperatura corporea ai clienti, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C; deve essere mantenuto un registro delle



presenze per una durata di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy; provvedere ad una pulizia e disinfezione costante delle postazioni ove si gioca e delle aree comuni e comunque ad ogni cambio cliente; gli apparecchi di gioco devono essere posizionati affinché vi sia almeno un metro di separazione tra i clienti, ovvero possono essere utilizzati divisori in plexiglass; eliminare cataloghi, riviste e più in generale materiale informativo, potenzialmente utilizzabili da più clienti, onde evitarne l'uso promiscuo; è necessario contingentare l'accesso agli spazi comuni, per il mantenimento del distanziamento interpersonale tra i clienti, mediante opportuna segnaletica a terra e/o comunque strumenti adeguati a tale finalità; il gestore della sala deve mettere a disposizione dei clienti i guanti monouso.

Una volta riaperto il Lazio, l'unica 'roccaforte' gambling free resterà la Provincia di Bolzano, che sarà ufficialmente l'ultima in Italia ad aprire sale giochi, scommesse e bingo: l'apertura è infatti prevista per il prossimo 15 luglio.


LIMITE CONTANTI, DAL 1° LUGLIO SCENDE A 2MILA EURO (PRESSGIOCHI – 29/06/2020)

Dal primo luglio il tetto per le operazioni in contanti cambierà di nuovo, scendendo da 3 mila a 2 mila euro. Sarà solo un primo passo perché dal primo gennaio del 2022, salvo ripensamenti, scenderà ancora fino a mille euro. Come era una volta.

Negli ultimi 20 anni il tetto per le operazioni in contanti è cambiato nove volte. Siamo andati dai mille euro, introdotti dal governo Monti alla fine del 2011 e rimasti in piedi fino alla fine del 2015, fino ai 12.500 in vigore tra il 2008 e il 2010, passando per i 5 mila fissati per due mesi appena sempre nel 2008.

“È il momento peggiore per introdurre tetti al contante: con la peggiore crisi degli ultimi decenni da affrontare, tutte gli sforzi vanno indirizzati per favorire e stimolare la spesa e non per fiaccare gli acquisti delle famiglie” commenta il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

Secondo quanto spiegato dal Centro studi di Unimpresa, dal giorno 1 luglio 2020, cala da 3.000 a 2.000 euro il limite per eseguire pagamenti con denaro contante. Per l'esattezza le soglie sono rispettivamente 2.999,99 euro e 1.999,99 euro. Da gennaio 2022 si scenderà ulteriormente a 1.000 euro (999,99 euro). Per i pagamenti di importo maggiore diventa obbligatorio l'utilizzo di bonifici, strumenti digitali e denaro di plastica (carte di credito e bancomat). Il concetto di fondo è la tracciabilità. Le sanzioni partono da 3.000 euro e arrivano fino a 50.000 euro per una singola operazione, secondo la gravità





dell'infrazione.

La stretta al contante ha un duplice obiettivo: contrastare l'evasione fiscale e combattere il riciclaggio del denaro sporco.

Non esistono limiti specifici per quanto riguarda la movimentazione di denaro in banca, sia per quanto riguarda i prelievi sia per quanto riguarda i versamenti. Ciò perché il versamento o il prelievo non configura un cosiddetto trasferimento tra soggetti diversi. Tuttavia, i conti correnti sono soggetti a controlli da parte dell'agenzia delle Entrate – che ha accesso a tutti i dati bancari per accertamenti di natura tributaria, ricorda Unimpresa. Stesso discorso per le verifiche da parte dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, per quanto riguarda le norme sull'antiriciclaggio. In questo caso, peraltro, l'operatore bancario può segnalare operazioni sospette in relazione a movimentazioni consistenti di contanti.

Dallo scorso anno è in atto il nuovo meccanismo di controllo dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia: sotto la lente dell'Uif finisce chi movimentava contanti, tra prelievi e versamenti, oltre 10.000 euro in un mese anche con più operazioni di importo minore, ma comunque superiore a 1.000 euro.


VALLE D'AOSTA, TAR: 'REGIONE PUÒ INTERVENIRE PER PREVENIRE LUDOPATIA'


(GIOCONEWS – 29/06/2020)

Il Tar della Valle d'Aosta ritiene costituzionale la legge regionale sul gioco, ma a un locale di Aosta spetta un indennizzo da danno emergente per la revoca della licenza.

“Circa la illegittimità costituzionale della legislazione regionale, secondo un più recente orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale la questione è manifestamente infondata in quanto ‘non ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricade nella competenza statale, ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati ‘sensibili’, al fine di prevenire il fenomeno della ludopatia. Disposizioni di tal fatta risultano ‘dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica’”.

Con questa motivazione, il Tar di Aosta, con una sentenza, interviene sulla costituzionalità del distanziometro regionale. decidendo sul ricorso presentato dal gestore dello Slot Café di Aosta, cui la Questura aveva revocato la licenza in quanto il locale si trova a una distanza da





un luogo sensibile (un istituto scolastico) inferiore da quella prevista dalla norma regionale (81 metri rispetto ai 500 metri previsti, calcolati in linea d'aria).

A tale proposito, i giudici ritengono che “trattandosi di una revoca legittima non è ravvisabile alcuna responsabilità in senso proprio da parte dell'amministrazione, ma grava sulla stessa un obbligo indennitario da commisurare al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico”.



Viale Primo Maggio (ang.
Via M. de Petti)
80024 Cardito (Napoli)



+039 02 80898711



agsc2013@yahoo.it



www.agsi.altervista.org